Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2008

che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda

[notificata con il numero C(2008) 3633]

(2008/620/CE)

(GU L 198 del 26.7.2008, pag. 66)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2011/112/UE della Commissione del 18 febbraio 2011	L 46	46	19.2.2011

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2008

che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda

[notificata con il numero C(2008) 3633]

(2008/620/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 34 *quater*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco [2], istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda e disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca del merluzzo bianco nelle zone suddette.

(2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [3], prevede attività di controllo da parte della Commissione e degli Stati membri e una cooperazione fra gli Stati membri per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

(3) Per garantire l'efficacia delle misure di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia, nella Manica orientale e nel Mare d'Irlanda, è necessario stabilire un programma specifico di controllo ed ispezione delle attività di pesca che sfruttano tali stock.

(4) È opportuno che il programma specifico di controllo ed ispezione sia istituito per un periodo triennale. I risultati derivanti dall'applicazione di detto programma devono essere periodicamente valutati dagli Stati membri interessati in collaborazione con l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (di seguito «ACCP») istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio [4].

[1] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).
[2] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.
[3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
[4] GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

▼B

(5) Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza devono essere condotte conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall'ACCP.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l'attuazione armonizzata delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 423/2004 per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda.

Articolo 2

Campo di applicazione

▼M1

Il programma specifico di controllo ed ispezione di cui all'articolo 1 si applica per un periodo di quattro anni alle seguenti attività:

▼B

a) attività di pesca praticate da navi oggetto di limitazioni dello sforzo e di condizioni associate nelle zone di cui all'articolo 1;

b) tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 423/2004.

Articolo 4

Programmi nazionali di controllo ed ispezione

1. Il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito istituiscono, per le attività elencate all'articolo 2, programmi nazionali di controllo ed ispezione in conformità delle norme comuni stabilite nell'allegato I.

▼B

2. I programmi nazionali di controllo ed ispezione comprendono tutti i dati e le specifiche elencati nell'allegato II.

3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, entro il 15 ottobre 2008, il rispettivo programma nazionale di controllo ed ispezione e il calendario di attuazione. Il calendario comprende informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sui periodi e sulle zone in cui tali risorse saranno utilizzate.

4. Successivamente gli Stati membri di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, con scadenza annuale e comunque non oltre 15 giorni prima dell'inizio del periodo di attuazione, una versione aggiornata del calendario di attuazione.

Articolo 5

Cooperazione tra Stati membri

Tutti gli Stati membri cooperano con gli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ai fini dell'attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.

Articolo 6

Attività di sorveglianza ed ispezione degli Stati membri

1. Uno Stato membro che intende esercitare sorveglianza e ispezionare pescherecci nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell'ambito di un piano di impiego congiunto stabilito in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, indicato all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione [1], e all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP). La notifica contiene le seguenti informazioni:

a) il tipo, il nome e l'indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili utilizzati per l'ispezione sulla base dell'elenco di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le zone, definite all'articolo 1, in cui si svolgeranno le attività di sorveglianza ed ispezione;

c) la durata delle attività di sorveglianza ed ispezione.

2. La sorveglianza e le ispezioni saranno effettuate in conformità dell'allegato I.

Articolo 7

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

Gli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza in conformità del piano di impiego congiunto stabilito dall'ACCP sulla base dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005.

[1] GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 14.

▼B

Articolo 8

Informazione

Gli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti l'anno civile precedente:

a) i compiti di ispezione e sorveglianza indicati nell'allegato I;

b) le infrazioni definite nell'allegato III constatate nel corso dell'anno considerato, precisando, per ciascuna di esse, la bandiera della nave, la data e il luogo dell'ispezione e il tipo di infrazione; quest'ultimo è indicato dagli Stati membri mediante le lettere elencate nell'allegato III;

c) la situazione in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate nel corso dell'anno considerato o degli anni precedenti;

d) eventuali attività di coordinamento e cooperazione fra Stati membri.

Articolo 9

Valutazione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, redige e invia alla Commissione e all'ACCP una relazione di valutazione riguardante le attività di controllo ed ispezione realizzate nell'anno civile precedente nell'ambito del programma specifico di controllo ed ispezione istituito dalla presente decisione e del programma nazionale di controllo ed ispezione di cui all'articolo 5.

2. L'ACCP tiene conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 ai fini della valutazione annuale dell'efficacia dei piani di impiego congiunto prevista all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005.

3. La Commissione convoca, una volta all'anno, una riunione del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di valutare l'osservanza del programma specifico di controllo ed ispezione e dei programmi nazionali di controllo ed ispezione.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

Compiti di ispezione e sorveglianza

1. Compiti di ispezione a carattere generale

1.1. Per ogni ispezione viene compilato un rapporto di ispezione. Gli ispettori verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le informazioni seguenti:

a) identificazione completa delle persone responsabili, nonché delle navi o dei veicoli impiegati nelle attività sottoposte ad ispezione;

b) autorizzazione: licenza, permesso di pesca speciale e diritto di pesca espresso in termini di sforzo di pesca;

c) documentazione del peschereccio: giornali di bordo, certificati di registrazione, piani di magazzinaggio, registrazioni di notifiche e, ove pertinente, registrazioni di notifiche manuali del sistema VMS (sistema di controllo dei pescherecci);

d) eventuali altre risultanze dell'ispezione effettuata in mare, in porto o in una qualsiasi fase del processo di commercializzazione.

1.2. Le risultanze di cui al punto 1.1 sono confrontate con le informazioni comunicate agli ispettori da altre autorità competenti, inclusi i dati VMS, le notifiche preventive e gli elenchi dei pescherecci in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco in una delle zone indicate all'articolo 1 della presente decisione.

2. Compiti di ispezione in mare

Gli ispettori verificano:

a) i quantitativi di pesce detenuti a bordo rispetto ai quantitativi registrati nel giornale di bordo e il rispetto dei margini di tolleranza indicati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 423/2004;

b) la conformità degli attrezzi utilizzati ai pertinenti requisiti e il rispetto delle disposizioni in materia di spessore del ritorto, dimensioni minime delle maglie e dei pesci, dispositivi fissati alle reti nonché marcatura e identificazione degli attrezzi fissi;

c) il corretto funzionamento dell'apparecchiatura VMS.

3. Compiti di ispezione allo sbarco

Gli ispettori procedono alle seguenti verifiche:

a) notifica preliminare di sbarco, con particolare riguardo ai dati relativi alle catture detenute a bordo;

b) compilazione del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco, segnatamente per quanto riguarda i dati relativi allo sforzo di pesca;

c) quantitativi di pesce effettivi detenuti a bordo, peso del merluzzo bianco e delle altre specie sbarcate e rispetto dei margini di tolleranza indicati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 423/2004;

d) attrezzi detenuti a bordo e rispetto delle disposizioni in materia di spessore del ritorto, dimensioni minime delle maglie e dei pesci, dispositivi fissati alle reti nonché marcatura e identificazione degli attrezzi fissi;

e) se del caso, rispetto delle procedure di spegnimento dell'apparecchiatura VMS.

▼B

4. Compiti di ispezione relativi al trasporto e alla commercializzazione

Gli ispettori verificano:

a) i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi ultimi con i quantitativi fisici trasportati;

b) il rispetto dei requisiti in materia di classificazione, etichettatura e taglia minima dei pesci;

c) la documentazione (giornale di bordo, dichiarazione di sbarco e note di vendita), la cernita e la pesatura del pesce per il controllo delle disposizioni relative alla commercializzazione.

5. Compiti specifici per la sorveglianza aerea

Gli ispettori incaricati della sorveglianza:

a) verificano gli avvistamenti confrontandoli con lo sforzo di pesca assegnato;

b) verificano le restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca;

c) comunicano i dati relativi alla sorveglianza ai fini del controllo incrociato.

▼B

ALLEGATO II

Contenuto dei programmi nazionali di controllo

I programmi nazionali di controllo comprendono, in particolare, gli elementi di seguito elencati.

1. MEZZI DI CONTROLLO

— Risorse umane

Stima del numero di ispettori operanti a terra e in mare nonché dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

— Risorse tecniche

Stima del numero di navi e di aeromobili di sorveglianza nonché dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

— Risorse finanziarie

Stima della dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2. PORTI DESIGNATI

Elenco dei porti designati nei quali devono essere effettuati tutti gli sbarchi di merluzzo bianco superiori a due tonnellate.

3. CONTROLLO DELLO SFORZO DI PESCA

Sistema istituito ai fini dell'assegnazione, del monitoraggio e del controllo dello sforzo di pesca, compresi gli elementi di seguito specificati:

— sistema utilizzato per verificare le attività comprovate delle navi ammesse a beneficiare di giorni supplementari,

— sistema utilizzato per verificare l'osservanza delle restrizioni in materia di catture accessorie imposte alle navi ammesse a beneficiare di giorni supplementari o di deroghe,

— normativa applicabile nel settore e/o raccomandazioni ad esso destinate circa le modalità di registrazione del periodo di gestione e della categoria di attrezzi previsti,

— normativa applicabile nel settore e/o raccomandazioni ad esso destinate circa le modalità di registrazione dell'intenzione di utilizzare più di una categoria di attrezzi nel corso di un periodo di gestione,

— descrizione delle modalità di gestione dei dati relativi allo sforzo di pesca e struttura della base di dati,

— sistema utilizzato per il trasferimento di giorni,

— sistema utilizzato per l'assegnazione di giorni supplementari,

— sistema utilizzato per la mancata attribuzione di giorni di transito,

— sistema utilizzato per garantire il ritiro di una capacità equivalente al fine di consentire alle navi senza un'attività comprovata di pescare in una determinata zona.

4. REGIME DI GESTIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Condizioni associate, tra cui:

— descrizione del sistema utilizzato per la dichiarazione delle entrate e delle uscite (sistema hail),

— descrizione delle misure di controllo alternative,

— sistema istituito per garantire il rispetto dei requisiti in materia di notifica preliminare,

▼B

— descrizione del sistema di autorizzazione degli sbarchi,

— metodo di calcolo del margine di tolleranza nella stima dei quantitativi.

5. PROTOCOLLI DI ISPEZIONE

Protocolli di ispezione applicabili ai controlli degli sbarchi, delle prime vendite, del trasporto successivo alla prima vendita e delle ispezioni in mare.

6. ORIENTAMENTI

Orientamenti esplicativi destinati ad ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori.

7. PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma specifico di controllo e ispezione per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri.

8. SCAMBI DI ISPETTORI

Protocolli per lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell'autorità conferiti agli ispettori operanti nella zona economica esclusiva di altri Stati membri.

9. PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE

Ogni Stato membro stabilisce parametri di riferimento specifici. Tali parametri di riferimento sono comunicati a tutti gli Stati membri interessati e modificati periodicamente in funzione dei risultati conseguiti. I parametri di riferimento per le ispezioni vengono progressivamente aggiornati fino al raggiungimento degli obiettivi di riferimento definiti di seguito.

Obiettivi di riferimento

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione deve avere accesso, su richiesta, al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

a) Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell'ambito del quale le ispezioni vertono sul 20 % in peso degli sbarchi totali di merluzzo bianco in uno Stato membro.

b) Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste.

c) Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nelle zone di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d) Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

▼B

ALLEGATO III

Elenco delle infrazioni di cui all'articolo 7

A. Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio, dell'obbligo di rispettare le limitazioni dello sforzo di pesca previste all'articolo 2 della presente decisione.

B. Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che detiene a bordo o utilizza attrezzi per i quali è richiesto un permesso di pesca speciale in una delle zone indicate all'articolo 1 della presente decisione della Commissione, o di un suo rappresentante autorizzato, dell'obbligo di essere in possesso del permesso di pesca speciale o di conservarne una copia.

C. Manomissione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite [1].

D. Falsificazione o mancata registrazione dei dati nei giornali di bordo, con particolare riguardo alle dichiarazioni dello sforzo di pesca, alle dichiarazioni di sbarco, alle note di vendita, alle dichiarazioni di assunzioni in carico e ai documenti di trasporto, o inadempienza dell'obbligo di conservare o trasmettere tali documenti secondo quanto previsto agli articoli da 6 a 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e agli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) n. 423/2004.

E. Inosservanza, da parte del comandante di un peschereccio comunitario avente a bordo più di una tonnellata di merluzzo bianco, o del suo rappresentante, dell'obbligo di notifica preliminare previsto all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 423/2004.

F. Sbarco di oltre due tonnellate di merluzzo bianco al di fuori dei porti designati.

[1] GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.